

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

*Giovedì 3 aprile 1997. — Presidenza del
Presidente Francesco STORACE. — Inter-
viene la dottoressa Angela Buttiglione.*

La seduta inizia alle 13.

*(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).*

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, a causa di concomitanti impegni dell'Assemblea del Senato, si rende necessario posticipare l'inizio della discussione in titolo di circa 45 minuti.

La seduta, sospesa alle 13,05, riprende alle 13,50.

Esame di una deliberazione relativa alle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale, nonché in materia di tribune per le prossime elezioni amministrative.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che il ritardo nella seduta odierna si è reso necessario a causa di un importante impegno concomitante dell'Assemblea del Senato, in relazione al quale sembrava inevitabile, in un primo momento, il rinvio dell'odierna seduta ad altra data. È adesso necessario attendere la fine dei lavori di quel consesso.

Ricorda nel frattempo alla Commissione che nella seduta di ieri si era convenuto di rinviare ad oggi l'esame del documento in titolo, al quale risultano presentati numerosi emendamenti, dei quali ha dato ieri comunicazione riservandosi di valutarne l'ammissibilità.

Nel pomeriggio di ieri si è riunito l'apposito gruppo di lavoro, alla presenza del relatore e con la partecipazione anche di altri componenti la Commissione. Il relatore, alla luce delle considerazioni in quella sede espresse, ha riformulato il proprio testo nei termini che seguono:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

preMESSO:

che con decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 1997 sono state fissate al 27 aprile 1997, ed all'11 maggio successivo per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della

legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

che, in particolare, in occasione delle consultazioni amministrative del giugno 1993, riguardanti ambiti territoriali quasi del tutto coincidenti con quelli interessati dalle attuali elezioni, la Commissione ha disposto la messa in onda di Tribune anche nazionali; e che analoga opportunità si ravvisa oggi;

visto:

che il provvedimento in data 26 febbraio 1997, con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha disciplinato per quanto di competenza, ai sensi della legge n. 515 del 1993 citata, la propaganda relativa alle prossime consultazioni amministrative;

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consul-

tazioni del 6 giugno successivo, nonchè del 14 ottobre 1993, relativi alle elezioni del 21 novembre successivo;

il proprio provvedimento del 13 marzo 1997, di disciplina delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria pubblica nel periodo che precede il termine per la presentazione delle candidature per le prossime elezioni;

il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

il documento approvato dalla Conferenza interparlamentare sul partenariato fra uomini e donne svoltosi a Nuova Dehli nel febbraio scorso;

dispone:

nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Tipologia delle Tribune elettorali)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 27 aprile e l'11 maggio 1997, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza trasmissioni di «Tribune» secondo la seguente tipologia:

a) Tribune regionali con i rappresentanti delle liste concorrenti per l'elezione di consigli comunali e provinciali;

b) Tribune regionali con i candidati a sindaco nei comuni con popolazione legale di almeno 50 mila abitanti, o comunque capoluogo di provincia, e con i candidati a presidente di provincia, sia nel periodo che precede la consultazione del 27 aprile 1997, sia in quello che precede l'eventuale votazione di ballottaggio, anche con la formula del «faccia a faccia»;

c) Tribune nazionali, anche con la formula della conferenza stampa, con i soggetti di cui al comma 1, del successivo articolo 3;

d) Tribune nazionali con i candidati a sindaco nelle città capoluogo di regione, nell'eventuale fase di ballottaggio.

2. La Rai è delegata a programmare in ciascuna regione interessata, un numero di trasmissioni regionali proporzionato alla percentuale, sul totale regionale, degli elettori interessati alle consultazioni.

Art. 2.

(Tribune a diffusione regionale)

1. Hanno diritto a partecipare alle Tribune del servizio pubblico a diffusione regionale di cui al punto a) dell'articolo 1 i partiti e le formazioni politiche che presentino liste in almeno due terzi dei comuni con più di 15 mila abitanti e nelle province della regione nella quale si svolgano elezioni. Tale condizione opera tanto nel caso in cui le liste abbiano la medesima denominazione ed il medesimo contrassegno, quanto nell'ipotesi in cui abbiano denominazioni o contrassegni diversi, comprese le liste di coalizione. In tale ipotesi, i delegati delle varie liste, ai soli fini della presente delibera, inoltrano alle sedi regionali della Rai una apposita dichiarazione di colleganza. Lo stesso criterio vale in caso di ballottaggio, per dare modo agli aventi diritto di manifestare pubblicamente le loro scelte.

2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune regionali sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune regionali saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

3. Il tempo delle Tribune a diffusione regionale sarà diviso in modo sostanzialmente equilibrato tra le trasmissioni di cui al punto a) e le trasmissioni di cui al punto b) dell'articolo 1. Durante tali trasmissioni, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

Art. 3.

(Tribune a diffusione nazionale)

1. Alle trasmissioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 prendono parte i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Esse consistono in trasmissioni non inferiori ai 30 minuti ciascuna, dedicate ai temi ed alle problematiche delle città e delle province ove si vota.

2. Alle trasmissioni di cui alla lettera d) dell'articolo 1 prendono parte i candidati a sindaco delle città capoluogo di regione nelle eventuali votazioni di ballottaggio. Esse consistono in cinque trasmissioni, ciascuna dedicata ad un diverso capoluogo, da mandare in onda sulla Rete Tre tra le ore 19,50 e le 20,30 circa.

3. Durante le trasmissioni di cui al presente articolo, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra gli aventi diritto a partecipare.

Art. 4.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La Direzione delle Tribune continua a curare la redazione e la diffusione nazionale dello spot televisivo e radiofonico di cui all'articolo 4 della deliberazione del 13 marzo 1997. Esso dovrà essere trasmesso anche immediatamente prima o dopo le principali Tribune di cui agli articoli 2 e 3 della presente delibera.

Art. 5.

(Disposizioni relative a tutte le trasmissioni Rai)

1. Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in riferimento alla loro presenza nella programmazione. L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono tenere an-

ch'esse conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e dell'obiettività dell'informazione. I conduttori di tutti i programmi devono curare che gli ascoltatori non possano desumere, dai loro interventi, dai loro commenti e dal loro comportamento, opinioni di parte. Deve essere altresì garantito l'equilibrio nella scelta degli ospiti. Nelle trasmissioni che sono attribuite anche temporaneamente alla responsabilità di un direttore di una testata registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è limitata all'esigenza di assicurare completezza ed imparzialità all'informazione, onde evitare che il genere dell'approfondimento informativo copra surrettiziamente forme di propaganda politica.

2. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 6.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede locale.

Art. 7.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle

indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

Art. 8.

(Ambiti territoriali e temporali di applicazione)

1. Salvo diversa e specifica indicazione, le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano a tutte le trasmissioni Rai, sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano dalla data della sua approvazione, sino a tutto il giorno previsto per lo svolgimento di votazioni di ballottaggio. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni possano non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, in tutto o in parte del territorio nazionale, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative».

Fa quindi presente che, a seguito della riformulazione, risultano preclusi gli emendamenti 1.12 Poli Bortone, 2.7 Bergonzi, 2.3 e 2.4 Bosco, 2.1 e 2.2. Falomi, 2.8 Bergonzi, 2.11 e 3.12 Paissan, 3.9 Bergonzi, 3.5 Bosco, 3.11 Bergonzi, 3.6 e 3.7 Bosco, 3.10 Bergonzi, 3.01 Poli Bortone, 5.5 Paissan, 5.1 Falomi, 5.4 Bosco, 5.2 e 5.3 Falomi, 5.6 Paissan, nonché Premessa. 1 Poli Bortone, 1.5 e 1.6 Bosco, 1.7 Paissan, 1.11 Poli Bortone, gli identici emendamenti 1.4 Falomi e 1.10 Poli Bortone, 2.10 Paissan, 2.5 e 2.6 Bosco, 2.9

Bergonzi, 3.3 Falomi, gli identici emendamenti 3.4 Falomi e 3.13 Paissan, 3.8 Bosco e 3.14 Paissan. I contenuti del secondo gruppo di emendamenti possono tuttavia a vario titolo considerarsi compresi nella riformulazione del testo. Sono stati inoltre ritirati dai presentatori gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 Falomi, 1.8 e 1.9 Paissan, 3.1, 3.2 e 8.1 Falomi.

Conseguentemente resta da definire il solo emendamento 8.2 Bosco, in relazione al quale invita il presentatore al ritiro. Resta ovviamente inteso che i componenti della Commissione conservano la facoltà di presentare proposte emendative riferite ai punti della delibera che sono stati riformulati, e cioè in particolare agli articoli 1, 2, 3, e 5, comma 1. Per la presentazione di eventuali nuovi emendamenti indica il termine rappresentato dalla chiusura della discussione generale che sta per aprirsi. Auspica tuttavia che la Commissione, considerato il consenso sul testo registratosi nella giornata di ieri, possa pervenire ad una sua tempestiva approvazione.

Informa infine che la Direttrice di Tribune e servizi parlamentari, dottoressa Angela Buttiglione, ha fatto pervenire il testo di una disposizione interna alla RAI, in via di adozione, il quale risulterebbe integrativo dell'articolo 3, comma 1, della proposta di delibera come riformulata.

Il deputato Rinaldo BOSCO, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, ritiene opportuno che la discussione che sta per avere inizio sia rinviata a questa sera, anche per dare ai commissari il tempo di valutare il nuovo testo.

Il Presidente Francesco STORACE, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del Regolamento della Camera, sulla proposta del collega Bosco darà la parola ad un oratore per gruppo.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI non ritiene di rinviare la discussione a questa sera; più opportuno è attendere l'imminente conclusione dei lavori del Senato.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara allora aperta la discussione sulle linee generali.

Il senatore Enrico JACCHIA, relatore, illustra le caratteristiche salienti del nuovo testo. Nella premessa è stato recepito un emendamento del deputato Poli Bortone, con il quale si fa riferimento al documento conclusivo della recente Conferenza di Nuova Delhi sulla parità di opportunità tra uomini e donne in politica.

L'articolo 1 enuncia in sintesi i contenuti della deliberazione, oggetto di più dettagliata disciplina negli articoli successivi.

L'articolo 2 è stato profondamente modificato rispetto al vecchio testo: ne segnala in particolare l'ampia delega alla Direzione delle Tribune per l'organizzazione delle trasmissioni regionali, e l'obbligo di riferirne alla Commissione, comunicando preventivamente i calendari delle trasmissioni. Al comma 3, recependo un emendamento del collega Bergonzi, è stato esplicitato il principio della equilibrata ripartizione del tempo disponibile tra propaganda riferita alle liste, e propaganda riferita ai singoli candidati alla carica di sindaco.

L'articolo 3 risulta integrato dal testo prodotto dalla dottoressa Buttiglione, del quale il Presidente ha appena dato conto.

Grande rilievo politico riveste poi la disposizione del primo comma dell'articolo 5: con essa la Commissione interviene su una questione interpretativa riferita al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 515/1993, laddove la disciplina meno restrittiva dettata per quelle trasmissioni che ricadono sotto la responsabilità dei direttori di testata potrebbe facilitare l'attribuzione a tale responsabilità di programmi che fino a poco tempo addietro dipendevano invece dai direttori di rete. In proposito, la soluzione proposta è allineata alle posizioni espresse dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e la delibera della Commissione riprende qui anche il tenore testuale di una lettera del Garante.

Il secondo comma dell'articolo 7 delega il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, a tenere i contatti con la Rai che si renderanno in seguito necessari: tale scelta è identica a quella già adottata nella deliberazione analoga del 13 marzo scorso, ed in occasione di quella discussione, ricorda, si era fatto presente che le modalità di consultazione dell'Ufficio di Presidenza da parte del Presidente potevano anche essere improntate a grande informalità.

Il Presidente Francesco STORACE sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,05, riprende alle 14,15.

Il deputato Paolo ROMANI, intervenendo per un chiarimento, domanda se debbano considerarsi risolti i dubbi emersi ieri nel gruppo di lavoro circa l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 3.

Dopo che il presidente Francesco STORACE ha ricordato in proposito le indicazioni fornite in precedenza per iscritto dalla dottoressa Buttiglione, il relatore Enrico JACCHIA fa presente che tali indicazioni rientrano nell'autonomia della concessionaria pubblica rispetto alle deliberazioni della Commissione. Pertanto, pur condividendo tali indicazioni, ritiene improprio che esse siano eventualmente recepite nel testo della deliberazione stessa.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI ha richiamato l'attenzione sui punti del documento che indicano la parità di spazi e tempi rispetto alle forze politiche come un obiettivo solo tendenziale, il deputato Paolo ROMANI ribadisce alcune perplessità relative al comma 1 dell'articolo 3. Non sembra infatti chiara quale possa essere la posizione del gruppo Misto della Camera e di quello del Senato, se cioè essi debbano essere considerati come un'entità unica — al pari degli altri gruppi esistenti in entrambe le Camere — oppure se possano dare luogo a differenziazioni. Poichè, inoltre, non tutti i gruppi

parlamentari possono prendere contestualmente parte ad ognuna delle due trasmissioni che la norma prevede, si domanda se l'individuazione dei gruppi stessi possa aver luogo per sorteggio. Infine si domanda se sia confermata la decisione di trattare i temi propri delle consultazioni in sede locale nella sede delle Tribune nazionali.

Il deputato Mario PAISSAN rileva che l'attuale tornata elettorale non interessa 1 collegi siti in aree di minoranza linguistica: poichè, inoltre, la componente Repubblicana trova per i deputati rappresentanza nell'attuale gruppo di Rinnovamento italiano, le componenti del gruppo Misto della Camera interessate alla consultazione si ridurrebbero alla Sinistra italiana, al Patto Segni, ed a «La Rete». Tuttavia non ritiene opportuno formalizzare in questa sede le soluzioni da dare alla questione, anche considerando che la delibera prevede ulteriori momenti di confronto della Commissione con la Rai in attuazione della delibera stessa.

Il deputato Rinaldo BOSCO fa presente l'opportunità che le coalizioni di cui all'articolo 2, comma 1, abbiano un portavoce comune. Si richiama inoltre a due suoi emendamenti che ieri recavano i numeri 3.7 ed 8.2, e ne illustra il significato.

Il presidente Francesco STORACE fa presente che l'emendamento 3.7, che era aggiuntivo e che è stato considerato precluso, può senz'altro essere ripresentato nella sede odierna. L'emendamento 8.2 è stato invece mantenuto, ma rappresenta in proposito i profili di inammissibilità che lo potrebbero caratterizzare.

Manifesta inoltre l'opportunità che la dichiarazione di colleganza di cui al comma 1 dell'articolo 2 sia portata alla conoscenza della Commissione, invitando il relatore a formulare conseguentemente un emendamento.

Il deputato Rinaldo BOSCO ritira il proprio emendamento 8.2, e ripresenta

l'emendamento 3.7, che assume la nuova numerazione 3.2, e risulta dal seguente tenore:

All'articolo 3, aggiungere infine il seguente comma:

«Le trasmissioni, in funzione degli impegni e della disponibilità dei leader politici, potranno essere registrate e trasmesse anche dalle diverse sedi regionali della Rai».

3. 2.

Bosco

Il presidente Francesco STORACE informa che sono pervenuti anche i seguenti ulteriori emendamenti:

Al comma 1 dell'articolo 2, aggiungere in fine: «ogni dichiarazione di colleganza è trasmessa dalla Rai alla Commissione di vigilanza».

2. 2.

Relatore.

Al comma 3 dell'articolo 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il tempo delle tribune a diffusione regionale sarà dedicato per il settanta per cento alle trasmissioni di cui al punto a) dell'articolo 1 e per il trenta per cento alle trasmissioni di cui al punto b) dell'articolo 1».

2. 1.

Bergonzi.

Al comma 1 dell'articolo 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Esse consistono in due trasmissioni di sessanta minuti ciascuno, da trasmettere il giovedì e il venerdì precedenti il voto. Ogni trasmissione sarà divisa in due *tranche* di trenta minuti ciascuno per ospitare tre rappresentanti di partiti di maggior consistenza parlamentare ed altrettanti di minor consistenza parlamentare in una condizione di sostanziale parità. Il giornalista ha un minuto di tempo per formulare la domanda, il politico tre per rispondere. Sei giornalisti potranno for-

mulare una domanda, i politici risponderanno a due domande ciascuno».

3. 1.

Romani, Landolfi.

Il relatore Enrico JACCHIA ricorda che l'emendamento 3.2 era stato già esaminato nella riunione di ieri sera; su di esso, non ha tuttavia alcuna obiezione.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI chiede se non sia possibile far partecipare tutti i gruppi parlamentari di cui al comma 1 dell'articolo 3 a ciascuna delle due trasmissioni ivi previste.

La dottoressa Angela BUTTIGLIONE, Direttrice di Tribune e servizi parlamentari, esclude tale possibilità. È possibile, come già ha fatto presente, ripartire ciascuna trasmissione tra gruppi di maggiori e di minori dimensioni, da individuarsi per sorteggio.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.2 del relatore.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA si è dichiarato contrario all'emendamento 2.1 Bergonzi, il senatore Piergiorgio BERGONZI lo illustra, evidenziando che la ripartizione da lui proposta conferisce maggiore evidenza alle liste per l'elezione dei consigli comunali, a fronte del maggiore spazio di cui godranno i candidati a sindaco.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.1 Bergonzi.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA si è dichiarato contrario all'emendamento 3.1 Romani e Landolfi, il deputato Mauro PAISSAN sottolinea che esso potrebbe apparire un atto di sfiducia nei confronti della Direzione delle Tribune, e il deputato Paolo ROMANI, dopo aver precisato l'opportunità di indicare maggiori dettagli per le trasmissioni cui esso si riferisce, lo ritira.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI ha ribadito l'opportunità che l'individuazione dei gruppi che prenderanno parte a ciascuna delle due trasmissioni previste dal comma 1 dell'articolo 3 sia effettuata per sorteggio, il Presidente Francesco STORACE ricorda l'impegno in tal senso assunto dalla Direttrice delle Tribune.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha sottolineato l'opportunità che l'emendamento 3.2 Bosco sia riformulato nel senso di sostituire il termine «leader politici» con «esponenti politici», il relatore Enrico JACCHIA si dichiara ad esso favorevole, e la Commissione lo approva, come riformulato.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI, intervenendo per dichiarazione di voto finale, ringrazia il relatore e quanti hanno collaborato alla difficile stesura del testo che sta per essere approvato, e si sofferma in particolare sul tenore dell'articolo 5, che interviene nella difficile materia della libertà individuale dei conduttori dei programmi, stabilendo regole cercate, definite ed approvate collegialmente da tutta la Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE ringrazia a sua volta quanti hanno collaborato al buon esito di questo documento, ultimo di una serie ormai nutrita che incontra l'unanimità dei consensi nella Commissione, e che non costituisce per alcuno motivo di doglianza circa i propri diritti civili. Auspica che tutti gli operatori della Rai vorranno ora osservare i principi in esso contenuti.

La Commissione approva quindi, all'unanimità e con la prescritta maggioranza, il documento di indirizzo in titolo, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso:

che con decreto del ministro dell'interno del 17 febbraio 1997 sono state fissate al 27 aprile 1997, ed all'11 maggio successivo per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

che, in particolare, in occasione delle consultazioni amministrative del giugno 1993, riguardanti ambiti territoriali quasi del tutto coincidenti con quelli interessati

dalle attuali elezioni, la Commissione ha disposto la messa in onda delle Tribune anche nazionali; e che analoga opportunità si ravvisa oggi,

visto:

che il provvedimento in data 26 febbraio 1997, con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha disciplinato per quanto di competenza, ai sensi della legge 515/1993 citata, la propaganda relativa alle prossime consultazioni amministrative;

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo, nonché del 14 ottobre 1993, relativi alle elezioni del 21 novembre successivo;

il proprio provvedimento del 13 marzo 1997, di disciplina delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria pubblica nel periodo che precede il termine per la presentazione delle candidature per le prossime elezioni;

il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

il documento approvato dalla Conferenza interparlamentare sul partenariato fra uomini e donne svoltosi a Nuova Delhi nel febbraio scorso,

dispone

nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Tipologia delle Tribune elettorali)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 27 aprile e l'11 maggio 1997, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza

trasmissioni di «Tribune» secondo la seguente tipologia:

a) tribune regionali con i rappresentanti delle liste concorrenti per l'elezione di consigli comunali e provinciali;

b) tribune regionali con i candidati a sindaco nei comuni con popolazione legale di almeno 50 mila abitanti, o comunque capoluogo di provincia, e con i candidati a presidente di provincia, sia nel periodo che precede la consultazione del 27 aprile 1997, sia in quello che precede l'eventuale votazione di ballottaggio, anche con la formula del «faccia a faccia»;

c) tribune nazionali, anche con la formula della conferenza stampa, con i soggetti di cui al comma 1. del successivo articolo 3;

d) tribune nazionali con i candidati a sindaco nelle città capoluogo di regione, nell'eventuale fase di ballottaggio.

2. La Rai è delegata a programmare in ciascuna regione interessata, un numero di trasmissioni regionali proporzionato alla percentuale, sul totale regionale, degli elettori interessati alle consultazioni.

Art. 2.

(Tribune a diffusione regionale)

1. Hanno diritto a partecipare alle Tribune del servizio pubblico a diffusione regionale di cui al punto a. dell'articolo 1 i partiti e le formazioni politiche che presentino liste in almeno due terzi dei comuni con più di 15 mila abitanti e nelle province della regione nella quale si svolgano elezioni. Tale condizione opera tanto nel caso in cui le liste abbiano la medesima denominazione ed il medesimo contrassegno, quanto nell'ipotesi in cui abbiano denominazioni o contrassegni diversi, comprese le liste di coalizione. In tale ipotesi, i delegati delle varie liste, ai soli fini della presente delibera, inoltrano alle sedi regionali della Rai una apposita

dichiarazione di colleganza. Lo stesso criterio vale in caso di ballottaggio, per dare modo agli aventi diritto di manifestare pubblicamente le loro scelte. Ogni dichiarazione di colleganza è trasmessa dalla Rai alla Commissione di vigilanza.

2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune regionali sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune regionali saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

3. Il tempo delle Tribune a diffusione regionale sarà diviso in modo sostanzialmente equilibrato tra le trasmissioni di cui al punto a) e le trasmissioni di cui al punto b) dell'articolo 1. Durante tali trasmissioni, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

Art. 3.

(Tribune a diffusione nazionale)

1. Alle trasmissioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 prendono parte i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Esse consistono in trasmissioni non inferiori ai 30 minuti ciascuna, dedicate ai temi ed alle problematiche delle città e delle province ove si vota.

2. Alle trasmissioni di cui alla lettera d) dell'articolo 1 prendono parte i candidati a sindaco delle città capoluogo di regione nelle eventuali votazioni di ballottaggio. Esse consistono in cinque trasmissioni, ciascuna dedicata ad un diverso capoluogo, da mandare in onda sulla Rete Tre tra le ore 19,50 e le 20,30 circa.

3. Durante le trasmissioni di cui al presente articolo, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra gli aventi diritto a partecipare.

4. Le trasmissioni, in funzione degli impegni e della disponibilità degli esponenti politici, potranno essere registrate e trasmesse anche dalle diverse sedi regionali della Rai.

Art. 4.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La Direzione delle Tribune continua a curare la redazione e la diffusione nazionale dello spot televisivo e radiofonico di cui all'articolo 4 della deliberazione del 13 marzo 1997. Esso dovrà essere trasmesso anche immediatamente prima o dopo le principali Tribune di cui agli articoli 2 e 3 della presente delibera.

Art. 5.

(Disposizioni relative a tutte le trasmissioni Rai)

1. Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in riferimento alla loro presenza nella programmazione. L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono tenere anch'esse conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e dell'obiettività dell'informazione. I conduttori di tutti i programmi devono curare che gli ascoltatori non possano desumere, dai loro interventi, dai loro commenti e dal loro comportamento, opinioni di parte. Deve essere altresì garantito l'equilibrio nella scelta degli ospiti. Nelle trasmissioni che sono attribuite anche temporaneamente alla responsabilità di un direttore di una testata registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è limitata all'esigenza di assicurare completezza ed imparzialità all'informazione, onde evitare che il genere dell'approfondimento informativo copra surrettiziamente forme di propaganda politica.

2. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera

ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 6.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede locale.

Art. 7.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

Art. 8.

(Ambiti territoriali e temporali di applicazione)

1. Salvo diversa e specifica indicazione, le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano a tutte le trasmissioni Rai, sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano dalla data della sua approvazione, sino a tutto il giorno previsto per lo svolgimento di votazioni di ballottaggio. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni possano non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, in tutto o in parte del territorio nazionale, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative ».

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Mario PAISSAN, intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il testo appena approvato non si riferisce ai telegiornali, fonte primaria dell'informazione politica, i quali danno in questo periodo ragioni di insoddisfazione, come per esempio ne ha offerte ieri sera il servizio del TG3 sui fatti dell'Albania. Si augura pertanto che i responsabili si attengano ora al rispetto dell'atto di indirizzo appena licenziato.

Il deputato Rinaldo BOSCO si associa alla protesta del collega Paissan sottolineando che i telegiornali non danno sufficiente rilievo alle opinioni della sua forza politica, la Lega Nord. Si domanda poi quali possano essere le sanzioni per l'inosservanza dell'atto di indirizzo appena approvato.

Sottolinea inoltre l'opportunità che la Commissione approfondisca la questione del seguito da dare agli atti di sindacato ispettivo presentati dai deputati e dai senatori in materia di radiotelevisione pubblica. Ricorda in proposito una risposta a lui data, in Assemblea della Camera, dal Presidente Luciano Violante nello scorso novembre.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI, nel ricordare che la Rai mette in onda molte buone trasmissioni, sottolinea l'opportunità di ribadire la richiesta di istituzione, presso l'ufficio del Garante, di un orga-

nismo di monitoraggio. Chiede inoltre che la Commissione ascolti in breve tempo i responsabili della Rai International e Rai Educational, e che si possa conoscere l'esito delle questioni note come «Efeso» e «dei precari».

Il deputato Gianfranco NAPPI rappresenta l'opportunità di esaminare il tema della radio e della televisione trasmesse con il sistema digitale, sul quale si potrebbe pervenire ad un atto di indirizzo. Ricorda poi la recente polemica su una trasmissione concernente la massoneria.

Il senatore Stefano PASSIGLI chiede che si possa ottenere dalla Rai l'elenco dei contratti di consulenza giornalistica degli ultimi dodici mesi, ed in particolare di quelli finalizzati alla redazione dei palinsesti.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI si è associato alla segnalazione relativa alla trasmissione sulla massoneria, chiedendo un'audizione dei responsabili, il presidente Francesco STORACE fa pre-

sente, a tale ultimo proposito, che la Commissione potrà ascoltare, nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, il responsabile della rete interessata. Circa le consulenze giornalistiche, chiederà notizie alla Rai, come pure ne chiederà per la vicenda «Efeso», ed in merito ai precari dell'azienda. Circa l'uso della tecnica di trasmissioni in digitale, invita il deputato Nappi a redigere una proposta di atto di indirizzo; circa le proteste relative a taluni telegiornali, le rappresenterà al Presidente della RAI, e si attiverà presso le Presidenze delle Camere per una definizione della questione delle interrogazioni ed interpellanze, sollevata dal collega Bosco. Ricorda infine che l'inosservanza dei provvedimenti della Commissione in periodo elettorale è valutata e sanzionata – opportunamente, essendo la Commissione stessa un organo politico collegiale – dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

La seduta termina alle 15,10.